CRITERI, MODALITÀ OPERATIVE E TEMPISTICHE PER IL RIMBORSO DEL CANONE DI DEPURAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 335/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Premessa

Il presente documento individua i criteri e le modalità operative ai fini della quantificazione dei rimborsi del canone di depurazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e della conseguente emanazione della L. 13/2009. Nello stesso viene altresì definita la procedura per la restituzione di detti importi agli utenti che ne hanno il diritto.

I principi e le tempistiche ivi contenuti sono stati condivisi e concertati con tutti i soggetti gestori del SII nell'ATO n. 3 Marche Centro - Macerata.

1. Tempistica e procedura per la determinazione dei rimborsi

I soggetti gestori del SII nell'ATO n. 3 Macerata, entro il **15.04.2010**, sono tenuti ad inviare all'Autorità di Ambito l'elenco completo degli utenti prescritto dal Decreto M.A.T.T. 30.09.2009 suddivisi in:

- a) utenti serviti da impianti di depurazione attivi;
- b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione degli impianti di depurazione;
- c) utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi;
- d) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione di impianti di depurazione.

Per ciascun elenco di cui sopra, il gestore è tenuto ad indicare, anno per anno, utente per utente, le seguenti informazioni:

- gli importi pagati da ciascun utente riferiti al servizio di depurazione;
- i relativi volumi di acqua erogati;
- l'importo indebitamente corrisposto, al netto degli oneri deducibili.

Detti elenchi devono essere redatti per ogni anno del periodo oggetto di rimborso; vale a dire per l'arco temporale che va dal 16.10.2003 al 16.10.2008, come dettagliatamente argomentato nel punto n. 3 del presente documento.

L'Autorità di Ambito, entro il **15.06.2010**, provvederà a validare i dati inviati dal gestore ed approvare gli elenchi di cui al punto precedente, attraverso apposito atto dell'organo esecutivo, il quale, entro la stessa data, provvederà anche a definire l'eventuale proposta di revisione straordinaria del Piano d'Ambito da sottoporre al vaglio dell'organo assembleare, predisponendo altresì la nuova e conseguente articolazione tariffaria che avrà decorrenza a partire dal 01.07.2010.

I soggetti gestori, entro il **30.06.2010**, hanno l'obbligo di rendere pubblici detti elenchi, inserendoli nel proprio sito web. L'Autorità di Ambito, ai fini del rispetto del Codice della Privacy (D. Lgs 196/2003) indicherà le modalità con le quali rendere pubblici i dati.

2. Richiesta degli utenti

L'utente avente diritto può richiedere il rimborso del canone di depurazione nel rispetto del termine quinquennale a partire dal 16.10.2008 e, quindi, entro il 16.10.2013.

Gli utenti, al fine di ottenere il rimborso indicato negli elenchi di cui al punto precedente, sono tenuti a compilare il modulario standard che dovrà essere predisposto dal gestore. In detto modulario devono essere indicate le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'utente;
- b) dati identificativi dell'utenza per la quale si richiede il rimborso;
- c) dichiarazione che l'utenza risulta essere tra quelle indicate nell'elenco degli utenti aventi diritto al rimborso del canone di depurazione;
- d) ogni altra eventuale documentazione idonea ad attestare il diritto al rimborso.

Il gestore non può richiedere all'utente ulteriore documentazione eventualmente già in suo possesso (es. dimostrazioni di pagamento delle bollette).

Allegato alle presenti linee guida c'è un modulario standard predisposto dalla struttura operativa dell'Autorità di Ambito (*Appendice n. 1*) che i soggetti gestori possono usare come fac-simile da rendere disponibile agli utenti per facilitare la richiesta di rimborso. Il modulario va redatto in carta semplice e spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e deve comunque, a pena di nullità, essere firmato dal richiedente ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Qualora il richiedente non effettui la richiesta per se stesso, ovvero l'utenza sia intestata o stata intestata a persona diversa dal richiedente (es. decesso dell'intestatario del contratto o cessazione di attività o altro), è necessario che lo stesso richiedente **dimostri** la sussistenza del diritto al rimborso allegando adeguata documentazione idonea ad attestare il diritto al rimborso (vedi punto d). Sarà cura del soggetto gestore, sentito il parere dell'Autorità di Ambito, valutare quanto illustrato dal richiedente al fine di attestare o meno la spettanza del diritto al rimborso.

In particolare, con riferimento ai rapporti di fornitura cessati entro la data di emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 (ovvero entro il 16.10.2008), qualunque ne sia la motivazione, i precedenti intestatari dell'utenza hanno ugualmente il diritto a vedersi rimborsato il canone di depurazione pagato. Detto diritto non è applicabile per quei rapporti divenuti irretrattabili perché indiscutibilmente fissati dal punto di vista del diritto positivo, vuoi per l'esistenza di una sentenza passata in giudicato, vuoi per intervenuta prescrizione della pretesa sostanziale, vuoi, infine, per la decadenza del potere di promuovere l'azione di giudizio.

In caso di **volturazione** dell'utenza la richiesta deve essere presentata sia dal volturante che dal volturato per i rispettivi periodi di competenza. In caso di **subentro**, infine, l'attuale intestatario del contratto può presentare istanza di rimborso per tutto il periodo per il quale è maturato il diritto.

3. Quantificazione dei rimborsi

Il termine di prescrizione del diritto al rimborso, in accordo con le premesse del D.M., è quinquennale, pertanto il rimborso del canone di depurazione spetta per il periodo che intercorre dal 16.10.2003 e fino al 16.10.2008.

Il rimborso spetta a tutti gli utenti che nel periodo sopraccitato hanno pagato il servizio di depurazione senza però averne usufruito. A tal fine si precisa che per "idoneo sistema di depurazione" si intendono tutti gli impianti di smaltimento dei reflui previsti nel Piano di Tutela delle Acque 2010 della Regione Marche. Agli utenti che sversano i propri reflui in tali tipologie di impianto di proprietà del gestore non può essere concesso il rimborso.

Salvo quanto specificato nel punto successivo, il rimborso deve essere pari all'importo totale pagato comprensivo dell'IVA. Nei casi in cui l'utente sia soggetto passivo di imposta il rimborso sarà pari unicamente al totale imponibile, tranne nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia potuto detrarre l'IVA. In questo caso, il soggetto passivo d'imposta, previa adeguata documentazione che dimostri l'effettiva indetraibilità dell'IVA, avrà diritto al rimborso dell'importo totale pagato relativamente al servizio di depurazione, al lordo dell'IVA.

4. Quantificazione degli oneri deducibili

Il soggetto che quantifica gli oneri deducibili è il gestore. Detti oneri devono essere pari alla quota di ammortamento e remunerazione degli investimenti **effettivamente sostenuti** in relazione al servizio di depurazione e previsti nel Piano d'Ambito vigente, al netto di eventuali contributi pubblici percepiti.

Gli oneri deducibili non possono essere dedotti all'utenza secondo il principio di solidarietà bensì secondo una logica contributiva. In altre parole questi devono essere stornati solo ed esclusivamente ai rimborsi di quegli utenti che beneficeranno in futuro di quell'investimento.

Il D.M. 30.09.2009 più volte richiamato, esclude in modo inequivocabile il collettore fognario dalla definizione di impianto di depurazione. Pertanto, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del D.M., la spesa sostenuta per la realizzazione dei collettori fognari non può rientrare nel novero degli oneri deducibili.

Tuttavia, nel caso in cui il gestore abbia attivato il servizio di depurazione attraverso la realizzazione di un collettore fognario, può essere dedotta quota parte dei costi sostenuti per la realizzazione/riattivazione dell'impianto di depurazione, in rapporto al numero dei nuovi abitanti equivalenti serviti.

Per la quantificazione degli oneri deducibili si rimanda all'Appendice n. 2, in calce al presente documento.

5. Modalità di rimborso

L'Autorità di Ambito verifica la correttezza delle informazioni trasmesse dal gestore ed individua definitivamente l'importo da rimborsare agli utenti. A tale importo dovranno aggiungersi gli interessi quantificati al tasso legale.

L'Autorità di Ambito provvederà eventualmente a disporre eventuali forme di rateizzazione per la restituzione delle somme, coerentemente con i limiti di aumento tariffario previsti nel Metodo Normalizzato e nel D.M.

L'Autorità di Ambito si riserva inoltre la facoltà di predisporre una modifica straordinaria del Piano qualora gli importi da rimborsare rechino pregiudizio all'integrale copertura dei costi previsti nello stesso Piano.

6. Informativa agli utenti

Agli utenti dovrà essere garantita adeguata informazione circa le modalità per ottenere il rimborso del canone di depurazione.

Il gestore è tenuto alla pubblicazione sul web degli elenchi di cui al punto 1 del presente documento, nonché ad informare gli utenti riguardo le modalità di consultazione degli stessi.

Successivamente a detta pubblicazione sul web, il gestore è tenuto ad inviare a tutte le utenze, con la prima bolletta utile successiva alla pubblicazione degli elenchi e comunque entro e non oltre il **30.09.2010**,

ALLEGATO

un'informativa circa le modalità di rimborso del canone di depurazione allegando il modulario standard e le eventuali nuove tariffe approvate dall'Autorità di Ambito.

Il gestore dovrà informare annualmente l'utenza, sia attraverso comunicazioni in bolletta sia attraverso il sito web della società, circa gli investimenti effettuati con riferimento al servizio di depurazione, le relative spese sostenute e le eventuali variazioni rispetto a quanto pianificato.

	•	Spettile		
		(<u>denominazione sociale del qestore</u>) Via		
	(cap)	()		
RACCOMANDATA A.R.				
Oggetto: richiesta rimborso canoni dep	purazione			
II/La sottoscritto/a	nato/a a	() il		
residente in	() Via	, n C.F.		
		relativa all'immobile		
sito in ()				
in qualità di titolare/legale rappresenta				
	, , <u></u>			
(), Via, n, F	P.lva.:			
	PREMESSO			
l'incostituzionalità delle norme di le	egge che prevedevano l'obbligo degli u	a in data 10.10.2008, ha dichiarato tenti del servizio idrico di pagare i canoni		
•	·	d ha stabilito che i canoni di depurazione tivo dell'effettiva esistenza del servizio di		
quota di tariffa riferita al servizio d	li depurazione di acque reflue da parte	non è dovuta, con effetto retroattivo, la e di quegli utenti che non usufruiscano o to di impianti centralizzati di depurazione		
o in quanto questi siano temporane				
	·	lle indicate nell'elenco degli utenti aventi gestione e reso pubblico nel proprio sito		
web,	CHIEDE			
- il rimborso degli importi pagati a		ì come indicati nell'elenco redatto dalla		
società di gestione e reso pubblic	co nel proprio sito web, relativo all'	arco temporale dal fino al		
(indicare le date cui s	si riferisce il periodo di rimborso che	comunque non può eccedere il periodo		
16.10.2003 - 16.10.2008), ivi compr	esa l'IVA, oltre agli interessi legali.			
Luogo e data				
		Firma		
Allegato: Fotocopia di un documento di	i riconoscimento in corso di validità			

¹ Inserire i dati dell'utenza per la quale si richiede il rimborso
² Tale sezione deve essere compilata solamente nel caso in cui l'utenza per la quale si richiede il rimborso sia una ditta, una società o un ente.

Modalità operativa per il calcolo degli oneri deducibili dal rimborso del canone di depurazione

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. M.A.T.T. 30.09.2009, il gestore quantifica gli oneri deducibili che devono essere pari alla quota di ammortamento e remunerazione del capitale investito relativamente al servizio di depurazione, secondo i dettami del D.M. 1/8/96 (Metodo Normalizzato).

Gli investimenti che concorrono alla quantificazione degli oneri deducibili devono essere previsti nella programmazione approvata dall'Autorità di Ambito.

In particolare per il periodo ott. 2003 – giu. 2005 devono essere inseriti esclusivamente gli investimenti previsti nel Piano degli interventi, approvato con Delibera Assembleare n. 6 del 30.06.2003 e quelli previsti nel Piano Stralcio approvato con Delibera Assembleare n. 4 del 30.07.2002.

Per il periodo giu. 2005 – ott. 2008 devono essere inseriti esclusivamente gli investimenti previsti nel Piano degli interventi approvato con Delibera Assembleare n. 6 del 27.06.2005 (e sue successive modifiche ed integrazioni).

Salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del D.M., gli investimenti per la realizzazione dei collettori fognari non possono essere inseriti tra gli investimenti relativi al servizio di depurazione.

Gli oneri deducibili devono essere quantificati sulla base degli investimenti **effettivamente sostenuti** e previsti nella programmazione dell'Autorità di Ambito.

Gli oneri deducibili non possono essere dedotti all'utenza in generale secondo il principio di solidarietà ma secondo una logica contributiva. In altre parole gli oneri deducibili devono essere stornati solo ed esclusivamente ai rimborsi di quegli utenti che beneficeranno in futuro di quell'investimento. Devono inoltre essere stornati gli eventuali contributi pubblici di cui si è beneficiato

L'eventuale onere deducibile deve essere quantificato esclusivamente come segue:

- X_t = Importo investimento all'anno t (per singola categoria di ammortamento)
- Y = Aliquota della singola categoria di ammortamento
- t = Anno di effettuazione dell'investimento
- A = Quota di ammortamento da includere come onere deducibile
- R = Remunerazione del capitale da includere come onere deducibile
- V_t = Volumi totali all'anno t del servizio di depurazione indebitamente fatturati agli utenti che beneficeranno dell'investimento
- V_{zt} = volumi indebitamente fatturati all'utente Z nell'anno t
- E = Onere deducibile unitario
- E_{zt} = Onere deducibile per l'utente Z all'anno t

Per l'anno t:	$A_t = (X_t * Y)/2$	$R_t = \frac{1}{2} (X_t - A_t) * 7\%$	$E_t = (A_t + R_t) / V_t$	$E_{zt} = E_t * V_{zt}$
Per l'anno t ₊₁ :	$A_{t+1} = X_{t+1} * Y$	$R_{t+1} = (X_{t+1} - A_t - \frac{1}{2}A_{t+1}) * 7\%$	$E_{t+1} = (A_{t+1} + R_{t+1}) / V_{t+1}$	$E_{zt+1} = E_{t+1} * V_{zt+1}$
Per l'anno t ₊₂ :	$A_{t+2} = X_{t+2} * Y$	$R_{t+2} = (X_{t+2} - A_t - A_{t+1} - \frac{1}{2}A_{t+2}) * 7\%$	$E_{t+2} = (A_{t+2} + R_{t+2}) / V_{t+2}$	$E_{zt+2} = E_{t+2} * V_{zt+2}$

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, nel caso in cui il gestore abbia attivato il servizio di depurazione attraverso la realizzazione di un collettore fognario, può essere dedotta quota parte dei costi sostenuti per la realizzazione/riattivazione dell'impianto di depurazione, in rapporto al numero dei nuovi abitanti equivalenti serviti. La procedura per la quantificazione dell'importo su cui quantificare le quote d'ammortamento e remunerazione da dedurre è la seguente:

- t = anno nel quale si iniziano i lavori (progettazione/realizzazione) per il collettamento al depuratore
- X_t = Residuo netto da ammortizzare dell'impianto di depurazione all'anno t
- N_{tot} = Numero totale degli abitanti residenti serviti dal depuratore a regime
- N_x = numero degli abitanti serviti che si allacceranno a seguito della realizzazione del collettore fognario
- I = Importo investimento da utilizzare per la quantificazione degli oneri deducibili